



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 633 del 3 luglio 2019

Oggetto: ID 218-246 e ID 281 –richieste di iscrizione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti in favore di proprie società *in house*, previsto dall'art. 192, co. 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa e dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione

IL CONSIGLIO

nell'odierna adunanza

visto l'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;

visto che il citato comma 1 dell'articolo 192 prevede che l'ANAC definisca con proprio atto le modalità ed i criteri con cui, su domanda, è effettuata l'iscrizione all'Elenco dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei necessari requisiti;

viste le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

viste le istanze acquisite al protocollo ANAC nn. 9038 del 31.1.2018, 9585 del 31.1.2018 e n. 10525 del 2.2.2018, con le quali il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito anche MIUR) ha inoltrato le richieste di iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti in favore di proprie società *in house*, previsto dall'art. 192, co. 1, del citato d.lgs. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a, rispettivamente, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (in seguito per brevità anche INVALSI) e all'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (in seguito anche INDIRE).

visto il d.lgs. 19 novembre 2004, n. 286 "Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema



Autorità Nazionale Anticorruzione

educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53” con il quale è stato istituito l’INVALSI;

visto il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, con il quale è stato istituito INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa;

considerato che sia INVALSI che INDIRE, assieme al MIUR, rientrano nel Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (SNV) di cui all'articolo 2, comma 4-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e che, in tale contesto, il d.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, recante “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione” configura i rapporti tra i rispettivi Enti in un’ottica di ampia amministrazione statale che persegue unitariamente la *mission* delle politiche dell’istruzione e della ricerca scientifica;

considerate le disposizioni del d.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 e del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e, in particolare:

- l’articolo 8 del d.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”, ove si prevede che “*I componenti del consiglio di amministrazione [degli enti di ricerca in generale], compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro*”;
- gli articoli 3, 4, 6, 7, 9 e 10 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, per cui – a tenore dell’articolo 3 – si sancisce l’autonomia statutaria degli Enti di ricerca nei limiti “*degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministro vigilante*”, per seguire – a norma dell’articolo 4 – che “*Gli statuti e i regolamenti sono adottati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai competenti organi deliberativi dei singoli Enti e sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Ministro vigilante*”, nonché – nei termini dell’articolo 6 – riservare al MIUR la “*funzione di indirizzo strategico definendo gli obiettivi dei quali gli Enti vigilati devono tener conto nella propria programmazione*”, e con l’articolo 7 stabilire che “*Il Piano Triennale di Attività [degli Enti di ricerca] è approvato dal Ministro vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato*”, per concludere con gli articoli 9 e 10 del citato decreto per il quale – si reputa si volesse indicare che – il ministero vigilante (MIUR), di concerto con altri dicasteri competenti, monitora le spese di funzionamento dei vari Enti di ricerca.

considerato che, alla luce summenzionate norme, Invalsi e Indire sono configurabili come enti pubblici strumentali del MIUR;

considerato che il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 27 luglio 2015, n. 3716, ha ritenuto applicabile la disciplina dell’*in house* anche a enti strumentali di diritto pubblico;

considerato che, quindi, non si rinvergono ragioni ostative all’iscrizione dei suddetti enti all’elenco di cui



Autorità Nazionale Anticorruzione

all'art 192 del d.lgs. 50/2016;

DELIBERA

l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (CF: 80185250588) per gli affidamenti all'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (CF: 80030350484) e all'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (CF: 92000450582).

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 11 luglio 2019

Il Segretario, Maria Esposito